

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 30-10-2009

REGIONE ABRUZZO

Nuova legge organica in materia di artigianato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 57
del 6 novembre 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

PARTE PRIMA

FINALITA', DESTINATARI, FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI,
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

TITOLO I

FINALITA' E DESTINATARI DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

Finalità ed oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.
2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.

(omissis)

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 5

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza in materia di artigianato, attribuendole agli enti locali, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 118 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario.

3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative:

(omissis)

h) relative alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi, in collaborazione con le associazioni di categoria;

(omissis)

ARTICOLO 55

Centri di Assistenza Tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento del tessuto produttivo.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni artigiane di categoria.

3. I centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per l'eventuale accreditamento

(omissis)